FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 123
Istituito in Italia

Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma
Tel +39 06.83393207
https://www.fondofonte.it/contatti/
www.fondofonte.it

FONDO PENSIONE FON.TE. - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE

Premesso che:

A. l'Assemblea dei delegati di Fon.Te., in seduta straordinaria, ha deliberato, in data 20 novembre 2013, la modifica dell'art. 8, comma 9 dello Statuto;

B. la modifica predetta è stata autorizzata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 14 marzo 2014 (Prot. 1430);

C. il nuovo testo dell'art. 8, comma 9 prevede che: "In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 8, le imprese associate sono tenute:
   a) al versamento dei contributi evasi;
   b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
   c) all'eventuale versamento degli interessi di mora; l'applicazione, la misura e le modalità operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
   d) al risarcimento a Fon.Te. di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento";

D. al Consiglio di Amministrazione è rimesso l'onere di definire l'applicazione, la misura nonché le modalità operative per il versamento di quanto dovuto a titolo di interessi di mora;

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Fon.Te. ha deliberato, in data ....., di adottare il seguente Regolamento per la gestione delle morosità di cui la premessa è parte integrante.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Fon.Te ha deliberato, in data_23 novembre 2021, di modificare l'intestazione del presente Regolamento, di adeguare le previsioni in relazione al mutato assetto organizzativo, e di adottare un apposito regolamento riguardante i contributi non riconciliati.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE MOROSITÀ

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 8 dello Statuto di Fon.Te., l'obbligazione contributiva si considera correttamente adempiuta nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati dalle aziende alle posizioni individuali degli iscritti.
Ai fini della riconciliazione della contribuzione è necessario che l'azienda provveda, nel rispetto delle modalità operative e della tempistica definite dal Fondo nelle apposite Circolari operative, ad effettuare quanto segue:

- versamento dei contributi dovuti;
- invio della documentazione amministrativa richiesta indispensabile per la riconciliazione della contribuzione.

2. Il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente ovvero l'esecuzione di quanto richiesto in maniera difforme dalle modalità operative stabilite dal Fondo determinano l'impossibilità di procedere alla riconciliazione dei contributi alle scadenze prestabilite.

3. Un'azienda è definita morosa se - a causa di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero di ritardato od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative - il Fondo non ha potuto effettuare la riconciliazione della contribuzione alla scadenza stabilita.

4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si determina una situazione di inadempimento dell'obbligazione contributiva, con conseguente applicazione nei confronti dell'azienda interessata della procedura risarcitoria, in presenza di una delle seguenti anomalie:

a) mancata disposizione di bonifico nei termini previsti dalle procedure operative del Fondo;
b) mancato invio della lista (o distinta) di contribuzione secondo le modalità e i termini previsti dalle procedure operative del Fondo;
c) squadratura tra importo del bonifico e importo risultante dalla corrispondente lista (o distinta) di contribuzione;
d) mancato invio del modulo di adesione ovvero del "tracciato dei silenti".

Al verificarsi di una delle situazioni predette, il Fondo, con cadenza periodica, invia alle aziende interessate, un sollecito con il quale viene segnalata la tipologia di anomalia riscontrata e le attività da compiere per sanare l'irregolarità. Nel sollecito viene altresì data avvertenza del fatto che la mancata risoluzione dell'anomalia determina l'applicazione della procedura di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA E RISARCITORIA

1. La procedura risarcitoria può essere attivata solo a seguito della riconciliazione della contribuzione dovuta. Per il calcolo dell'importo della mora (sia in termini di mancata rivalutazione che di interessi di mora) è necessario poter disporre dell'effettivo ritardo dell'adempimento contributivo.

2. In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al comma 8, le imprese associate sono tenute:

a) al versamento dei contributi evasi;
b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
c) al versamento degli interessi di mora; l'applicazione, la misura e le modalità operative di versamento di tali interessi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione
d) al risarcimento a Fon.Te. di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

2. Il versamento degli importi di cui alla lett. b) del comma precedente è dovuto a titolo di ristoro del danno economico subito dall'aderente a seguito del mancato incremento della posizione individuale, derivante dai rendimenti realizzati in sede di gestione finanziaria nel periodo interessato dall'omissione contributiva (cfr. art. 8, comma 1O).

3. Gli importi di cui alla lettera c) del comma 2. sono destinati alla copertura degli oneri amministrativi di Fon.Te. connessi con l'attivazione della procedura in oggetto.

ARTICOLO 3 - CENSIMENTO AZIENDE MOROSE ED IDENTIFICAZIONE DELLE LISTE OMESSE

1. Su base annuale, il Fondo Pensione procede alla verifica delle posizioni degli aderenti che presentino anomalie riconducibili a ritardi di riconciliazione causate da inadempienza da parte delle aziende di appartenenza. Nei confronti di tali aziende viene attivata la procedura di regolarizzazione di cui al presente Regolamento.

2. Le liste di contribuzione interessate da tale procedura sono quelle riconciliate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che risultino abbinate e investite in ritardo rispetto alla data di investimento teorica calcolata sulla competenza della contribuzione (mese successivo al trimestre/mese

Sede: Via Marco e Marcelliano, 45 | 00147 Roma | Codice Fiscale 97151530587 | Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 123 | Fax 06.25496279 | Tel 06.83393207 | www.fondofonte.it

di competenza).

3. Rientrano nella procedura anche le liste di contribuzione oggetto di calcolo nell'anno precedente per le quali l'azienda non ha versato l'importo richiesto.

ARTICOLO 4 - CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE

1. Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato investimento dei contributi a seguito del non rispetto da parte dell'azienda delle procedure di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento.

2. Per calcolare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula:

MANCATA RIVALUTAZIONE: Q = *[(C / I)* - *(C / O)]* * **U**

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda
I = primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione (fine del mese di scadenza)
O = valore quota utilizzato per l'investimento dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda (C)
U = ultimo valore quota disponibile al momento del calcolo delle sanzioni.

3. Se la differenza (Q) è positiva, si è verificata una mancata rivalutazione che viene riconosciuta all'iscritto e l'importo corrispondente viene richiesto all'azienda a titolo di ristoro posizione.
Nel caso in cui la differenza (Q) sia minore o uguale a zero, l'azienda morosa sarà tenuta al versamento dei soli interessi di mora.
In presenza di più comparti di investimento, il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente.

4. La mancata rivalutazione non sarà applicata nel caso in cui l'inadempienza sia stata sanata entro la valorizzazione successiva la scadenza (ad esempio, la mancata rivalutazione non viene applicata sulla contribuzione del 1° trimestre se riconciliata entro il mese di maggio).

5. Il Fondo, di sua iniziativa, provvede al calcolo della rivalutazione ed interessi di mora di cui al successivo art. 5 entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 5 - CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

1. Tale importo è dovuto nei confronti del Fondo per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura solleciti e della procedura di cui al presente Regolamento.

2. Gli interessi di mora non sono applicati nel caso in cui l'inadempienza sia stata sanata entro la valorizzazione successiva la scadenza. (ad esempio, non sono applicati interessi di mora per la contribuzione del primo trimestre se riconciliata entro il mese di maggio.)

3. Per ciascuna distinta di contribuzione gli interessi di mora sono calcolati con la seguente formula:

INTERESSI MORATORI: M = C * (g / 365) * s

dove:

Sede: Via Marco e Marcelliano, 45 | 00147 Roma | Codice Fiscale 97151530587 | Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 123 | Fax 06.25496279 | Tel 06.83393207 | www.fondofonte.it

c = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

s = tasso di interesse applicato. È il tasso di interesse effettivamente applicato per la determinazione degli interessi moratori calcolato a partire dal saggio di interesse legale (T), così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva, eventualmente maggiorato secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data prevista ed effettiva di valorizzazione della contribuzione.

4. Per quel che concerne l'applicazione degli interessi moratori si segnala che la determinazione degli interessi moratori dovrà essere effettuata sulla base dell'algoritmo di cui sopra, ma tenendo conto del variare dei diversi saggi di interesse legale succedutisi per i quali si è protratta l'omissione.

ARTICOLO 6 - RECUPERO MANCATO RENDIMENTO E I O INTERESSI DI MORA

1. Nel caso di avvio della procedura di regolarizzazione, il Fondo con il supporto del Service amministrativo procede al calcolo del mancato rendimento e degli interessi di mora ed invia, previa autorizzazione del Fondo Pensione, una comunicazione a ciascuna azienda interessata dalla procedura contenente le seguenti informazioni:

- l'importo e la competenza della lista di contribuzione oggetto di sanzione;
- la data di accredito del relativo bonifico;
- la data di investimento;
- l'importo calcolato a titolo di mancata rivalutazione;
- l'importo calcolato a titolo di interessi moratori.

Nella lettera di invito ad adempiere viene richiesto all'azienda di versare gli interessi moratori e l'eventuale mancata rivalutazione indicando la data di scadenza del versamento.
In allegato alla lettera viene inviato un report che mostra all'azienda inadempiente le evidenze del Fondo Pensione e che dettaglia i conteggi effettuati.

2. La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto di Fon.Te. rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 e.e.; il Fondo pertanto valuta se avvalersi dell'invio della lettera tramite raccomandata A/R, posta prioritaria o posta elettronica.

3. La procedura non sarà applicata alle contribuzioni regolarizzate volontariamente dalle aziende nei termini di cui al precedente art. 5 co. 2.

4. Per importi inferiori ai 10 euro non si procede all'invio della richiesta di pagamento rimandando all'anno successivo il ricalcolo del dovuto.

ARTICOLO 7 - RICONCILIAZIONE DELLE SANZIONI VERSATE E RELATIVA ATTRIBUZIONE

1. L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la pos1z1one contributiva effettuando un unico versamento sul e/e di raccolta del Fondo entro la data indicata.
Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) vengono attribuiti agli iscritti nel sistema informativo con la qualifica di rendimento. Ciò per consentire, nella fase di erogazione della prestazione, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell'art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare tali importi a tassazione.
Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.

ARTICOLO 8 – DECORRENZA

1. La procedura di cui al presente Regolamento sostituisce con effetto immediato la precedente e troverà applicazione per il recupero della mancata rivalutazione e degli interessi di mora riferiti alle liste

Sede: Via Marco e Marcelliano, 45 | 00147 Roma | Codice Fiscale 97151530587 | Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 123 | Fax 06.25496279 | Tel 06.83393207 | www.fondofonte.it

di contribuzione abbinate e investite entro 31/12/2021

2. Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza delle aziende mediante apposita trasmissione e contestuale pubblicazione sul sito web www.fondofonte.it.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Alle liste di contribuzione abbinate e investite fino al, 31/12/2020 e limitatamente al calcolo degli interessi di mora, trova applicazione quanto previsto dal precedente regolamento.

Allegato 1

Scheda procedura di regolarizzazione della obbligazione contributiva		
Interessi moratori		
Dati	*Definizione*	*Simbolo*
Importo lista di contribuzione omessa		e
Data scadenza versamento		s
Data regolarizzazione/ Data valuta versamento reale		V
Calcolo dei gg di ritardo (solo se	V-S	g
Saggio di interesse legale	E' il tasso di interesse legale determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'omissione contributiva	T
Tasso di interesse applicato	E' il tasso di interesse effettivamente applicato per la determinazione degli interessi moratori. s = (T+T1)	s
Calcolo degli interessi moratori	M = C*(g/365) *s	
Corresponsione della mancata rivalutazione		
V/O da riconoscere al versamento non effettuato	E' il valore quota con il quale sarebbe stata investita la lista di contribuzione omessa/ritardata in caso di versamento puntuale.	I
V/O utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda	E' il valore quota con il quale è stata investita la lista di contribuzione omessa/ritardata	o
Ultimo V/O disponibile alla data di regolarizzazione dell'omissione contributiva/ V/O d'investimento dei versamenti tardivi	E' l'ultimo valore quota comunicato dall' Ufficio Amministrazione Titoli e certificato dalla Banca Depositaria conosciuto nel momento in cui si provvede a richiedere l'omesso versamento all'azienda morosa. Nella casistica del ritardato versamento è il valore quota di effettivo investimento (primo valore quota disponibile dopo il versamento tardivo) della contribuzione.	u
Mancato rendimento (si corrisponde solo se >0)	O = [(C II) - (C IO)) * U	O

Sede: Via Marco e Marcelliano, 45 | 00147 Roma | Codice Fiscale 97151530587 | Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 123 | Fax 06.25496279 | Tel 06.83393207 | www.fondofonte.it